

**REGOLAMENTO (CE) N. 995/97 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1997****che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % dei tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'esercizio 1997/1998;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di

applicazione del regime di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96<sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97<sup>(7)</sup>; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi; che per controllare queste condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che per garantire una gestione efficace dei regimi previsti è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito dei suddetti regimi sia fissata a 12 ECU/100 kg;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(7) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 1998, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1926/96;

— 1 650 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4561;

— 220 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originari della Lettonia; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4562.

2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte dell'80 %.

3. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno nel modo seguente:

— 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997,

— 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998.

Se, nel corso del periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo periodo di cui al primo trattino sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

### Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi di importazione di cui all'articolo 1:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine con i paesi terzi e di essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) per ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino:

— la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate di carne, in peso del prodotto, e non superiore al quantitativo disponibile per il pertinente periodo;

— può essere presentata soltanto una domanda per interessato;

— qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi;

d) nella casella 8, la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione:

— dei paesi di origine nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino;

— del paese di origine nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.

Il titolo obbliga ad importare da uno dei paesi indicati;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

— Regolamento (CE) n° 995/97

— Forordning (EF) nr. 995/97

— Verordnung (EG) Nr. 995/97

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 995/97

— Regulation (EC) No 995/97

— Règlement (CE) n° 995/97

— Regolamento (CE) n. 995/97

— Verordening (EG) nr. 995/97

— Regulamento (CE) n° 995/97

— Asetus (EY) N:o 995/97

— Förordning (EG) nr 995/97.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, vari codici NC che si riferiscono al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino.

### Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

— dal 7 al 17 luglio 1997,

— dal 3 al 13 febbraio 1998.

2. Entro il quinto giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate.

Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, suddiviso per quantità richieste e relativi codici di nomenclatura, nonché per paese di origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo.

3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa esser dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono richiesti titoli superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

#### Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

5. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli rilasciati scade il 30 giugno 1997.

#### Articolo 5

1. Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti impor-

tati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione le quantità di prodotti di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento.

#### Articolo 6

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg peso netto relativa al titolo d'importazione, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU/100 kg peso netto relativa alla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 1, per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

#### Articolo 7

I prodotti beneficeranno del disposto dell'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR. I rilasciati dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di libero scambio.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

